

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI VARAZZE
SEZIONE CIVILE

N. 181/08 R.G.
N. 75/09 Sent.
N. 553/09 Cron.
N. 34/09 Rep.

Oggetto: pagamento somma

In persona del Dott. ALESSANDRO MILETO:

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

NELLA CAUSA CIVILE DI CONTENZIOSO ASSEGNATA ALL'UDIENZA
DEL 27.10.2009

TRA

BLASUTIGH CARIS, residente in Sassello (SV) ed elettivamente domiciliata in Savona, Via
Brigoni n. 3/4, presso e nello studio dell'Avv. Filippo Barosio, che la rappresenta e difende, in
virtù di delega a margine dell'atto di citazione,

ATTRICE

CONTRO

COMUNE DI SASSELLO, in persona del Sindaco pro tempore Sig. Zumino Dino, rappresentato e
difeso dall'Avv. Mauro Vallerga del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato in Savona,
Galleria Scarzeria n. 12/13, presso e nello studio dell'Avv. Maria Mellano, in forza di delega a
margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attorea:

“Voglia il signor Giudice di Pace Ill.mo,

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,

previa, occorrendo, ammissione delle prove dedotte,

dato atto delle offese subite dall'attrice per i fatti di cui all'atto di citazione,

DICHIARARE TENUTA e CONDANNARE parte convenuta al risarcimento di tutti i danni

patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla conchiudente nella misura di Euro 2.500,00 ovvero in

quella diversa emergenda in giudizio o da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.

oltre rivalutazione ed interessi, il tutto entro i limiti di competenza per valore di questo Ecc.mo

Magistrato.

ORDINARE a cura e spese del convenuto la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 cod.

civ. sui quotidiani “La Stampa” ed “Il Secolo XIX”.

Vinte le spese, le competenze e gli onorari di giudizio, oltre spese generali, oneri previdenziali e fiscali come per legge.”

Per il convenuto:

“ Piaccia la S.V. Ill.ma, reiectis contrariis e previe le declaratorie meglio viste e ritenute.

- In via pregiudiziale, disporre la sospensione dell'odierno giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

per i motivi esposti in narrativa;

- nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto.

respingendo di conseguenza la domanda di pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 120 c.p.c.

sui quotidiani “La Stampa” e “Il Secolo XIX”;

- previa ammissione delle istanze istruttorie formulate, accogliere la domanda riconvenzionale
Vinte le spese, i diritti e gli onorari della causa.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 16.09.2008 la Sig.ra Caris Blasutigh conveniva in giudizio il Comune di Sassello al fine di sentire accogliere le conclusioni specificate nell'atto medesimo.

All'udienza di radicazione della causa del 25.11.2008, comparivano l'attrice ed il suo legale, Avv. Barosio, che insisteva come in atti, e, per parte convenuta, l'Avv. Villa, in sostituzione dell'Avv.

Vallega, che si costituiva mediante deposito e scambio di relativa comparsa, insistendo come in essa ed in particolare nell'eccezione di incompetenza per valore.

Riservata ogni decisione in ordine a detta eccezione, la causa veniva rinviata al 12.1.2009 per l'espletamento del tentativo di conciliazione.

In detta data, fallito il tentativo di conciliazione ed insistendo parte convenuta nella eccezione di incompetenza per valore del giudice adito a seguito di proposizione della domanda riconvenzionale, veniva fissata l'udienza del 23.3.2009 per precisazione delle conclusioni e ritenuta a sentenza, con termine sino all'udienza stessa per il deposito di eventuali memorie.

Respinta, con sentenza n. 27 del 30.3.2009, l'eccezione di incompetenza per valore con remissione al Tribunale di Savona della sola domanda riconvenzionale introdotta in giudizio da parte convenuta, la causa veniva rinviata all'udienza dell'11.5.2009 per la sua prosecuzione.

In detta data parte attrice, stante la natura documentale della controversia, chiedeva di fissarsi udienza per precisazione delle conclusioni.

Parte convenuta, rilevato di aver proposto appello avverso la succitata sentenza n. 27 del 30.3.2009, chiedeva la sospensione del processo in corso ex art. 295 c.p.c. in attesa della sentenza del Tribunale di Savona.

Sciolta la riserva assunta in detta udienza, la su esposta richiesta di parte convenuta veniva respinta "ritenuto che, nella fattispecie, non trovi applicazione l'art. 295 c.p.c. relativo alla sospensione necessaria del processo, in quanto la decisione della causa non dipende dall'eventuale decisione in merito alla controversia oggetto della sentenza impugnata."


"Per l'art. 279 co. 4 c.p.c. la proposizione dell'appello immediato non impedisce che il giudizio di primo grado prosegua, con l'attuazione di quanto disposto con l'ordinanza di remissione allo istruttore, a meno che tutte le parti siano concordi nel sospendere l'esecuzione dell'ordinanza e l'istruttore ritenga che quanto in essa disposto sia dipendente dalla sentenza impugnata."

Veniva quindi fissata l'udienza del 16.6.2009 per i provvedimenti istruttori con termine sino all'udienza stessa per il deposito di eventuali memorie.

In detta data, su richiesta di parte convenuta di un breve rinvio stante l'intervenuto cambio di amministrazione del Comune di Sassello, la causa veniva aggiornata al 7.7.2009.

Parte attrice insisteva nel chiedere di volersi fissare udienza per precisazione delle conclusioni ed assegnazione a sentenza, cui parte convenuta si opponeva insistendo, a sua volta, per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate.

Ritenuta esaurita l'istruttoria, veniva fissata l'udienza del 27.10.2009 per la precisazione delle conclusioni e ritenuta a sentenza con termine fino all'udienza stessa per il deposito di eventuali memorie.



Motivi della decisione

Le domande attoree sono parzialmente accolte.

La circostanza lamentata dall'attrice, relativa all'inserimento in atti ufficiali dell'ente locale Comune di Sassello (Relazione previsionale e programmatica), di frasi, espressioni e valutazioni obiettivamente e gratuitamente lesive della reputazione commerciale dell'attrice stessa appare infatti emergere chiaramente dal tenore delle espressioni ricorrenti in detti atti.

Definire la gestione della Sig.ra Blasutigh del rifugio denominato Scrivena "incompetente ed inidonea" od usare il termine "dilettantismo" per connotarne le caratteristiche, significa debordare dalla funzione degli atti in cui dette espressioni sono inserite, quella cioè di esplicitare le motivazioni di opportunità che inducevano l'ente a optare per una diversa gestione della struttura, esprimendo piuttosto un risentimento personale incompatibile con la oggettività che deve caratterizzare le pubbliche valutazioni.

E' naturalmente consentito criticare, anche aspramente, i risultati di una gestione di beni pubblici non rispondenti ai criteri di concessione o alle aspettative di risultato; come è lecito, anzi doveroso intervenire ove si riscontri un cattivo utilizzo della cosa comune; ciò che non è lecito travalicare dalla continenza nell'espressione, dovendosi basare la critica su argomenti oggettivi perché la critica stessa non si risolva in mero sfogo di personale malanimo.

Sarebbe stata insomma più consona al contesto e più utile a costituire direttive per la scelta di una nuova felice gestione del rifugio una critica puntuale alle carenze

riscontrate nella gestione precedente (ove effettivamente ve ne fossero), basata su dati oggettivi e riscontrabili, e non su rilievi generici e rancorosi.

Trova quindi accoglimento la richiesta di risarcimento per il danno "morale" subito dall'attrice, che si quantifica in euro 2.000,00.

Vengono respinte invece, sia la richiesta di pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria, non rilevandosi, nella fattispecie, alcun danno economico, sia la richiesta di pubblicazione della sentenza sui quotidiani indicati dalla attrice, trattandosi di offese comunque riportate solo in ambito locale senza rilevanza esterna.

Non ha luogo la compensazione delle spese, nonostante la parziale soccombenza, per il comportamento processuale del Comune di Sassello, che ha introdotto in giudizio una riconvenzionale slegata dalla causa pretendi e con effetto da una parte ostruzionistico, per lo spostamento della competenza del giudizio davanti al giudice superiore che nelle intenzioni doveva comportare, dall'altra ritorsivo, giacchè pretese che l'ente avrebbe dovuto far valere per preciso dovere di istituto al fine di tutelare la propria integrità patrimoniale, sono state sollevate invece solo in occasione della chiamata in causa; il Comune si è poi rifiutato ostinatamente di addivenire ad una qualsivoglia ragionevole transazione della vertenza in sede di tentativo di conciliazione.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente giudicando, contrariis reiectis, accoglie parzialmente la domanda attore e, per l'effetto, condanna il Comune di Sassello, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, a favore della Sig.ra Blasutigh Caris, di Euro 2.000,00 per risarcimento danni, nonché delle spese legali relative al presente giudizio, che liquida come segue: Euro 120,00 per spese, Euro 1.150,00 per diritti ed Euro 730,00 per onorari.

Così deciso in Varazze, oggi - 3 NOV 2009



IL GIUDICE DI PACE
Dr. Alessandro Mileto

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE
Dr. Giorgio Saccone

[Handwritten signature]

Depositata in Cancelleria il - 3 NOV 2009

IL CANCELLIERE
Dr. Giorgio Saccone

[Handwritten signature]

REGISTRATO A SAVONA IL 31/11/2009 a debito
ALN° 1419 CON ~~168~~ EURO 168 00 - art. prem. 11867

Varazze 19 NOV 2009

[Handwritten signature]

Il 19 NOV 2009 rilasciata per la 1ª volta copia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. *[Signature]*

IL CANCELLIERE
[Signature]

[Handwritten initials]



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VARAZZE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE


“Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”.

La presente copia, conforme all'originale, è rilasciata in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. Filippo BAROSIO.

Varazze, giovedì 19 novembre 2009

Il Cancelliere
f.to Dr. Spec. Giorgio Saccone

Visto per copia conforme
Varazze, giovedì 19 novembre 2009
Il Cancelliere
Dr. Spec. Giorgio SACCONE



Giorgio Saccone